



CITTA' DI TRANI

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

A R E A AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLE PERSONE

"SETTORE SERVIZI SOCIALI COMUNALI"

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL
30/09/2024.**

- ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE" E "ASSEGNO DI MATERNITA'" AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 448/1998;

L'anno duemilaventidue, il giornodel mese di.....

TRA

L' Amministrazione Comunale in seguito denominato Comune, rappresentata dal dott. Alessandro Nicola Attolico quale Dirigente dell'AREA

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale corrispondente, in seguito denominato con sede legale in VIA P.IVA..... rappresentato dal Sig..... che delega a sottoscrivere la presente convenzione il Sig..... nato a il/...../..... C.F..... con sede operativa in TRANI a VIA

Premesso

- Che il Comune in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relative all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all' INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Ai sensi dell'art.5 del D.L. 201 del 06/12/2011 ,convertito con legge n.214 del 22/12/2011 ,come modificato dal decreto legge 06/07/2012 n.95,convertito,con modificazioni dalla Legge 07/08/2012 n. 135,il quale prevede che D.P.C.M., da emanare entro il 31/05/2012,siano riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore delle disposizione di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 31/03/1998 n. 109.
- Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 recante " Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE" che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

- Che l'I.N.P.S. ha stipulato in data 22/01/2015 apposite convenzioni con i CAAF sopraindicati per affidare a questi, a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova in materia di ISEE pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87),
- Che i predetti CAAF in base al D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998, n.490, sono autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale;
- Che, in base all'art. II del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i predetti CAAF possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o organizzazioni che hanno costituito il CAAF o, alle organizzazioni territoriali di quelli che hanno costituito i CAAF;
- Che le Società predette, sulla base delle rispettive convenzioni, svolgono materialmente, per conto dei rispettivi CAAF, anche attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e ISEE e la loro trasmissione all'I.N.P.S.;
- Che le stesse Società in virtù dell'esperienza maturata quali società che svolgono per conto dei CAAF tutte le attività che da questi sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiarano interessate ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE, pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O.n.87),che ha definito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ciascun Ente erogante di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Oggetto della convenzione e obblighi dei CAAF

Il Comune di Trani affida al CAAF costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della L. 30/12/1991 n. 413 e successive modifiche legislative intervenute, il compito di assistere il richiedente nella compilazione della dichiarazione sostitutiva prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, nella fase di presentazione delle istanze di Assegni ai Nuclei Familiari e Assegno maternità ex art. 65 e 66 Legge 448/98 relative all'anno 2022, 2023 e 2024 nei termini previsti delle leggi di riferimento con rilascio della attestazione provvisoria per tutte le istanze presentate. Il CAAF convenzionato dovrà provvedere altresì a trasmettere al Comune di Trani tutti i dati di cui all'art. 7 comma II del D.M. n.306/99.

Fermo quanto previsto all'art. 7 della presente convenzione, in particolare il CAAF si impegna a prestare i seguenti servizi:

- a) Predisporre almeno uno sportello sul territorio del Comune di Trani, per l'attività di consulenza, raccolta e scambio di comunicazioni e documentazione con utenti, al fine di prestare l'assistenza prevista sulla dichiarazioni di cui D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, rese da titolari delle prestazioni a carico del Comune di Trani, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni erogatrici di prestazioni sociali agevolate.
- b) Erogare attività di assistenza tecnica agli utenti che allo stesso si rivolgeranno liberamente, per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive ed il rilascio dell'attestazione, attenendosi altresì agli standard di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con operatori qualificati, tenendo nei confronti dell'utenza comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il Comune.
- c) Controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché l'acquisizione della fotocopia del documento d'identità del richiedente la prestazione agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione.
- d) Assistere il cittadino, nelle richieste di prestazioni sociali agevolate, per "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE" E "ASSEGNO DI MATERNITA'" nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciando la relativa attestazione e con invio dei dati in essa contenuti alla Banca dati gestita dall'Istituto di Provvidenza Sociale.
- e) Regolarizzare formalmente le istanze relative agli assegni ai nuclei con n. 3 figli minori e le istanze relative agli assegni di maternità trasmesse dal Comune di Trani e che risultino incomplete o irregolari (mancanza della copia del documento d'identità, mancata allegazione della dichiarazione, etc.).In tal caso il CAAF provvederà a contattare direttamente il cittadino, con mezzo idoneo, per la regolarizzazione dell'istanza presentata.
- f) Rilasciare l'attestazione provvisoria e la certificazione attestante la situazione economica dichiarata di cui, il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. L'attestazione provvisoria a seconda dei casi potrà essere rilasciata direttamente al cittadino ovvero inviata allo stesso mediante servizio postale.
- g) Rimettere al Comune di Trani entro 40 giorni dalla formale assegnazione delle istanze, l'elenco delle istanze positivamente ammesse con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti, l'elenco riepilogativo delle istanze

assegnate e istruite negativamente; l'elenco delle istanze assegnate e non regolarizzate; il termine di 40 giorni è prorogato a 50 giorni per le sole istanze a bisognevoli di regolarizzazione.

h) Provvedere alla trasmissione via internet al competente ufficio I.N.P.S. dei dati dei beneficiari, successivamente alla ricezione del formale provvedimento di approvazione delle istanze ammesse da parte del Comune di Trani.

i) Custodire per un periodo non inferiore a cinque anni negli appositi archivi da esso tenuti i supporti cartacei e magnetici previsti dai punti precedenti tenendo altresì conto di tutte le attività comunque propedeutiche, successive complementari e/o necessarie all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo.

j) Curare, a richiesta degli interessati e senza ulteriori oneri, la gestione degli aggiornamenti relativi alle dichiarazioni e alle certificazioni, provvedendo alla comunicazione delle variazioni medesime al Servizio Comunale.

k) Mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui alla presente convenzione e riveste la qualifica di Responsabile esterno dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei UE 2016/679 (GDPR) e del Dlgs 196/2003 e s.m.i.

l) Assumere le vesti di Responsabile del trattamento dati, provvedendo alla nomina degli incaricati e all'adozione delle misure di sicurezza in conformità al provvedimento di nomina (Allegato C).

m) Informare ulteriormente cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'Amministrazione Finanziaria, richiamando altresì l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrono in caso di dichiarazioni mendaci.

ART.2

Organizzazione del lavoro sul territorio

a) Il CAAF farà pervenire l'elenco delle proprie sedi operative presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza dal Comune. Comunicare formalmente al Comune dati del responsabile per la trasmissione telematica dei report di pagamento I.N.P.S.

e) Il CAAF utilizzerà il marchio CAAF..... per individuare le sedi e tutta la modulistica occorrente.

d) Il CAAF non potrà richiedere ai cittadini ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le responsabilità civili e penali.

e) Il CAAF potrà espletare l'erogazione dei servizi di cui all'art.2 del presente contratto in proprio o attraverso terze strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31/05/1999, regolarmente già con il medesimo convenzionate. Gli eventuali terzi non svolgeranno né in proprio, né attraverso terzi, nessun tipo di attività che possa arrecare danno o pregiudizio a quanto previsto nella convenzione.

ART 3

Responsabilità degli adempimenti

La responsabilità dei dati trasmessi al Comune e all'I.N.P.S è ad esclusivo carico dei CAAF. In particolare il CAAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestane la situazione economica dichiarata e negli elenchi e dati di cui all'art. 7 comma II del D.M. n. 306/09, sollevando l'Amministrazione e i funzionari comunali da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabili verso l'Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio. A tal fine il CAAF stipula apposita polizza assicurativa a rischio dell'attività svolta con la quale vengono previste le coperture per danno procurato all'utente, per inadempimento, ritardo, o mancata consegna della dichiarazione oggetto della presente convenzione alla sede I.N.P.S. per l'ottenimento dei benefici economici.

ART.4

Penalità

Il Comune potrà applicare una penale di Euro 1.55 per ogni giorno di ritardo relativo agli adempimenti di cui all'art I lett. F) ed H) il Comune potrà applicare altresì una penale di Euro 0.52 per ogni errore, anagrafico, ortografico etc., riscontrato nella compilazione dei dati su supporto informatico o cartaceo da trasmettere successivamente all'I.N.P.S. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione automatica della convenzione mediante semplice raccomandata A.R. nel caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del CAAF.

ART.5

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto l'istruttoria delle istanze di Assegno ai Nuclei Familiari, Assegno di Maternità, relativo all'anno, da ottobre 2022 a settembre 2024, nonché delle istanze ancora pendenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione esplica i suoi effetti dalla data della sottoscrizione e sino alla completa istruttoria delle istanze assegnate, fissandosi come termine ultimo di scadenza la data del 30/09/2024.

Il Comune provvede a valutare l'opportunità di rinnovare il convenzionamento con il CAAF qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 comma 2 Legge 724/94, per un periodo pari a quello stabilito dalla presente convenzione.

ART.6
Corrispettivi

- a) Per i servizi espletati ai sensi della presente Convenzione il Comune di Trani corrisponderà al CAAF.....un corrispettivo di Euro 9,20 I.V.A. inclusa, per ogni istanza di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di Maternità positivamente istruiti ed inviata al pagamento, il prezzo rimane fisso e invariabile per tutta la durata della convenzione.
- b) Il Comune provvederà a decurtare dal pagamento l'importo corrispondente a quelle pratiche che seppur positivamente istruite dal CAAF sono state successivamente annullate in sede di controlli I.N.P.S.
- c) Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Trani entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
- d) Tutte le spese e gli oneri anche fiscali inerenti alla presente Convenzione saranno a carico del CAAF convenzionato.

ART.7
Organizzazione del servizio in fase di avviamento.

In caso di convenzionamento del Comune con più CAAF presenti sul territorio il Comune procederà come segue:

- a) restituirà per l'istruttoria, al CAAF convenzionato le istanze presentate al protocollo del Comune di Trani e munite di timbro o mandato del CAAF di riferimento;
 - b) provvederà a ripartire per l'istruttoria, in parti uguali tra i CAAF convenzionati, le rimanenti istanze c/d indipendenti.
- In ogni caso l'istanza di Assegno ai Nuclei Familiari con tre figli minori ed Assegno di maternità, compilata o meno con l'assistenza del CAAF, deve necessariamente essere presentata al Protocollo del Comune di Trani entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, pena rigetto della stessa.

Il CAAF convenzionato è tenuto a fornire al cittadino la necessaria modulistica, ad assisterlo gratuitamente nella compilazione dell'istanza e a rilasciare l'attestazione e la certificazione attestante la situazione economica equivalente, curandone la riproduzione in copia.

Sia nell'ipotesi di cui al punto a) sia nell'ipotesi b) le istanze a seguito di assegnazione da parte del Comune, dovranno essere istruite sotto ogni aspetto ed i relativi dati, dovranno essere trasmessi al Comune in formato cartaceo ed eventualmente in supporto elettronico, al completo di tutti i dati previsti dall'art. 7 comma 2 del D.M. n. 306 e seguenti, con elenco riepilogativo di tutti i beneficiari e degli importi da corrispondersi a ciascuno di essi da parte dell'I.N.P.S., nonché dell'elenco dei cittadini non aventi diritto, e dell'elenco dei cittadini che non hanno provveduto a regolarizzare l'istanza. Solo dopo formale provvedimento di approvazione dei beneficiari da parte del Comune di Trani e la formale comunicazione dello stesso CAAF potrà e dovrà provvedere alla trasmissione telematica, dei dati relativi ai beneficiari al competente Ufficio I.N.P.S.

A seguito dell'invio telematico dati da parte del CAAF all'I.N.P.S. il Responsabile della trasmissione telematica è tenuto a far pervenire al Comune di Trani per conferma report delle pratiche trasmesse all'I.N.P.S. con indicazione della data di trasmissione.

Il CAAF rimane unico e esclusivo responsabile in caso di discordanza tra dati approvati con Determinazione Dirigenziale dal Comune di Trani e quelli trasmessi all'I.N.P.S. dal CAAF a seguito di autorizzazione.

ART. 8
Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART.9
Clausole particolari

La presente Convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAAF, pertanto il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

ART.10
Norme di chiusura

Il Comune ha libero accesso ai fascicoli in possesso del CAAF e relativi alle istanze finalizzate all'erogazione delle prestazioni sociali relative all'Assegno di Maternità e all'Assegno ai Nuclei Familiari con n. 3 minori.

Il Comune può in ogni momento procedere a controlli a campione. Per tutto quanto previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

ART.11
Spese

La presente Convenzione è da intendersi quale scrittura privata e quindi sottoposta alla prescritta accettazione ed alla registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese relative alla presente convenzione nessuna esclusa sono a carico del CAAF convenzionato.

PER IL COMUNE

Dott. Alessandro Nicola Attolico

PER IL CAAF

Il Responsabile Legale
